ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 24

Acquisto o vendita dei generi di monopolio Aggi e indennità

I generi di monopolio devono essere pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. I rivenditori sono retribuiti ad aggio, la cui misura e' stabilita con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. I rivenditori hanno diritto, oltre all'aggio, ad una indennita' per il trasporto dei sali nella misura stabilita con decreto del Ministro per le finanze. Gli aggi e le indennita' per il trasporto dei sali sono corrisposti all'atto del prelevamento dei generi.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, non più in vigore dal 13 aprile 1963 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-24-acquisto-o-vendita-dei-generi-di-monopolio-aggi-e-indennita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it